



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 3° Settore - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed Edilizia -  
Manutenzioni  
N. 120 DEL 23/02/2023**

**OGGETTO: LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO/SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, AI SENSI DELL'ART. 35-TER, C.1 LETT. A) DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018 N. 132.**

*“Il responsabile del procedimento arch. Anna Salmeri, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.*

**Premesso che:**

con l'art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 sono state introdotte modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui, con tale aggiornamento, il comma 7-bis dispone che: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”*;

**Visto** l'esposto di residenti, esercenti, professionisti del centro storico di Termini Imerese, indirizzato al Prefetto di Palermo, al Questore di Palermo e al Sindaco del Comune di Termini Imerese, assunto al protocollo di questo Comune al n. 8400 in data 20.02.2023, avente per oggetto: *“Richiesta di intervento attesa la grave situazione di degrado del centro storico di Termini Imerese”*, in cui, in particolare, viene espressamente richiesto alle *Autorità* di regolamentare gli orari di vendita dell'esercizio commerciale (...) tramite distributori automatici aperto H24, *“prevedendo la chiusura dalle ore 20,00 alle ore 8.00”*;

**Considerato** che, in generale, in prossimità di esercizi di vendita/somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici H24, nei quali è consentita la vendita di asporto anche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e il conseguente consumo in loco delle stesse, si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, determinando anche situazioni di abbandono in luoghi pubblici di bottiglie di vetro e altri oggetti, con la compromissione del decoro urbano e della vivibilità cittadina;

**Dato atto** che in relazione alla vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, l'art. 14 bis della legge n. 125/2001 prevede comunque una specifica ipotesi di violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di alcolici in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 7,00) attraverso distributori automatici e, perciò, implicitamente ammettendola in generale soltanto in orario diurno;



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

**Tenuto conto**, che il presente provvedimento è motivato per le specifiche esigenze di tutela e della pubblica sicurezza e, dunque, finalizzato a limitare le aperture notturne, stabilendo gli orari di chiusura correlati alla tipologia dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in particolare, essendo associate alle problematiche determinate dalla somministrazione di alcolici nelle ore notturne;

**Considerato** che il presente provvedimento, inoltre, è reso ammissibile dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all'iniziativa e all'attività economica privata risultano essere necessari ad evitare *"danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale"*;

**Vista** la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute.

**Ritenuto**, pertanto, di dover privilegiare il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, al fine di evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

**Ritenuto**, altresì, che al tal fine, è necessario dover limitare gli orari di vendita degli esercizi che erogano alimenti e bevande attraverso distributori automatici, vietandone la vendita nelle ore notturne e, dunque, consentire l'apertura dalle ore 8,00 alle ore 21,00, per un periodo temporaneo di 30 giorni, affinché possano essere ristabilite le condizioni di vivibilità urbana e della quiete pubblica;

#### **Visti:**

- il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art. 54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della *"sicurezza urbana e della incolumità pubblica"*, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con la legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

**Accertato** che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa, nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

#### **ORDINA**

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato, **al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica:**



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

- **di limitare** gli orari di vendita dalle ore 8,00 alle ore 21,00 agli esercizi di vendita/somministrazione di alimenti e bevande dispensate tramite distributori automatici, per il periodo compreso tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2023;
- **di vietare** il consumo e/o l'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con altri materiali;
- ai gestori di attività commerciali mediante distributori automatici di osservare i suddetti orari di chiusura **su tutto il territorio comunale**, tutti i giorni, consentendo loro 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per la pulizia degli spazi antistanti ed interni dei propri locali commerciali;

### DISPONE

- che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **500,00** a **5.000,00** ai sensi dell'art. 7 bis.1 del DLgs n. 267/00;
- che nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- che, **su segnalazione degli organi competenti al controllo**, potrà essere disposta l'applicazione della misura della **sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni**, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- **che è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili delle suddette attività commerciali:**
  - a) vigilare, affinché, i frequentatori del locale e in prossimità dello stesso (area esterna) non abbiano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione dello stesso locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
  - b) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
  - c) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
  - d) attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;
- **che è fatto obbligo per i frequentatori dei locali, rispettare i seguenti divieti:**
  - a) non gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
  - b) non tenere comportamenti che impediscano il diritto di serena convivenza civile, quali alterchi, schiamazzi, molestia, dovuti anche all'uso dell'alcol;
  - c) non bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
  - d) non consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali ove le stesse vengono erogate tramite distributori automatici;
  - e) non assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private ostacolandone il passaggio degli abitanti;
  - f) **non emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.**

**L'Amministrazione avvisa i titolari delle suddette attività che, al fine di evitare il rideterminarsi di situazioni pregiudizievoli "per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti", alla scadenza della presente ordinanza, si riserva di adottare analoga ordinanza di limitazione dell'orario di vendita, per un ulteriore periodo temporale stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, sempre per obiettive esigenze di interesse pubblico.**

**DI DARE MANDATO** al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del Comune, assicurandone piena ed ampia diffusione;



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

**DI DARE ATTO** che le trasgressioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 500,00 ad € 5.000,00;

**DI DISPORRE** la pubblicazione come per legge;

**DI DISPORRE** che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale del Governo, [protocollo.prefpa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpa@pec.interno.it);
- alla Questura di Palermo, [gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it);
- alle associazioni di categoria: [cnatermini@pec.libero.it](mailto:cnatermini@pec.libero.it) - [cnatermini@libero.it](mailto:cnatermini@libero.it) - [terminiimerese@confcommercio.pa.it](mailto:terminiimerese@confcommercio.pa.it) - [pebbe.profit@gmail.com](mailto:pebbe.profit@gmail.com) - [segreteriascom@alice.it](mailto:segreteriascom@alice.it) - [presidente@liberimpresa.it](mailto:presidente@liberimpresa.it) - [felice12@me.com](mailto:felice12@me.com) - [cidecpa@hotmail.com](mailto:cidecpa@hotmail.com) - [info@confesercentisicilia.it](mailto:info@confesercentisicilia.it) - [vincenzomonte@confesercentipalermo.it](mailto:vincenzomonte@confesercentipalermo.it) - [casartigiani@gmail.com](mailto:casartigiani@gmail.com).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034; - entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Anna Salmeri

Il Sindaco  
TERRANOVA MARIA / Namirial  
S.p.A./02046570426